

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 367)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1972

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967,
sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — La previdenza obbligatoria per i dirigenti di aziende fu istituita, con effetto dal 1° luglio 1937, in forza del contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1937 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 120, del 28 maggio 1938.

Con legge 27 dicembre 1953, n. 967, il trattamento di origine contrattuale, avente efficacia cogente, venne trasformato in una forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con gestione affidata all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) che fu dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, fissava successivamente la disciplina del trattamento previdenziale di categoria. Una serie di modifiche e integrazioni si sono succedute nel tempo per mantenere il trattamento stesso aderente, quanto più possibile, alle esigenze degli iscritti e alla evoluzione costante della materia.

Peraltro le ultime modifiche al trattamento previdenziale erogato dall'INPDAI vennero apportate, con effetto dal 1° giugno 1968, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596, il cui *iter* aveva avuto inizio oltre due anni prima. Di fatto, quindi, la normativa che disciplina la previdenza dei dirigenti industriali è rimasta

immutata da circa un quinquennio, lasso di tempo veramente considerevole ove si consideri che, durante tali anni, innovazioni di portata eccezionale sono state invece introdotte nell'assicurazione generale obbligatoria con legge 18 marzo 1968, n. 238, con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed infine con legge 30 aprile 1969, n. 153.

La modifica fondamentale intervenuta nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è, indubbiamente, il passaggio, nella determinazione delle pensioni, dal sistema contributivo a quello basato sul criterio retributivo (media del triennio più favorevole), ma non vanno trascurati anche altri importantissimi principi introdotti dalla nuova legislazione quali, ad esempio, la determinazione della base imponibile e quella della retribuzione pensionabile, la perequazione automatica delle pensioni, la nuova disciplina della pensione di anzianità, l'automatismo delle prestazioni collegato all'elevazione a dieci anni del termine di prescrizione per il versamento dei contributi, i riscatti, i riconoscimenti di anzianità, eccetera.

Da ciò è emersa la necessità di una revisione del trattamento dei dirigenti di aziende industriali per adeguarlo ai nuovi livelli ed evitare che continui a verificarsi, in moltissimi casi, che l'importo corrispondente alla somma della pensione, anche supplementare, liquidata dall'INPS e della pensione erogata dall'INPDAI risulti inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti qualora l'interessato avesse potuto far valere continuità di contribuzione presso l'INPS.

La necessità di adeguare i trattamenti in atto agli sviluppi intervenuti nell'assicurazione generale obbligatoria, si è, del resto, presentata, in misura più o meno accentuata, per tutte le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria o che ne comportino l'esonero o l'esclusione.

A tali adeguamenti si accompagnano normalmente la revisione della misura del contributo e modifiche nel sistema tecnico-finanziario dei singoli fondi, casse o gestioni.

Per l'INPDAI la questione assume un particolare rilievo tenuto conto che l'aliquota contributiva del 15 per cento (11 per cento a carico del datore di lavoro e 4 per cento a carico del lavoratore) è rimasta ferma dal 1° gennaio 1946 ed è stata confermata in tale misura dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967. Per sottolinearne l'ineadeguatezza, è sufficiente ricordare che dal 1° gennaio 1960 in poi la misura del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è sempre stata superiore a tale percentuale (20,65 per cento dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1970 e 19 per cento dal 1° gennaio 1971) e ciò senza tener conto che per l'INPDAI non è prevista alcuna partecipazione finanziaria dello Stato.

Per valutare gli oneri sostenuti dalla gestione previdenziale dei dirigenti di aziende industriali occorre, inoltre, ricordare che la riserva tecnica, su cui hanno gravato tutti i miglioramenti conseguenti alle modifiche intervenute sino al giugno 1968, è stata notevolmente decurtata dagli oneri per le ricostituzioni presso l'INPS — con aliquote ben superiori a quella in base a cui erano stati calcolati i contributi affluiti alla gestione predetta — nonchè dal contributo al fondo sociale (articolo 3, lettera *h*, della legge 21 luglio 1965, n. 903) che, di fatto, ha ridotto al 13 per cento, dal 1° gennaio 1965, quello destinato al finanziamento delle prestazioni INPDAI.

La portata dell'aspetto contributivo è ancor più evidente qualora si consideri che i limiti minimo e massimo della retribuzione soggetta a contributo non hanno subito alcuna modifica, rispettivamente dal 1° gennaio 1967 e dal 1° gennaio 1965, essendo scaduta il 31 dicembre 1968 la delega concessa al Governo per la revisione dei limiti retributivi suddetti.

Nel frattempo, i limiti di cui sopra sono stati aggiornati, ma solo sul piano della contrattazione collettiva, in funzione di un convegno, previsto dall'accordo 31 maggio 1952 efficace *erga omnes*, e confermato nei successivi contratti normativi di categoria, che ne ancora la variazione a quelle dei minimi retributivi.

Più precisamente detti limiti sono stati portati dal 1° gennaio 1969 a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue con l'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1968 e, con effetto dal 1° luglio 1970, a lire 5.525.000 ed a lire 13.903.500 in conseguenza dell'accordo collettivo nazionale in data 29 luglio 1970. Tali variazioni necessitano, per essere inserite nella normativa INPDAI, di una ratifica formale.

Alla soluzione dei problemi sopra enunciati si provvede con il presente disegno di legge che:

eleva la misura del contributo dovuto all'INPDAI al livello del contributo per la assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (19 per cento);

ratifica i limiti minimo e massimo della retribuzione imponibile concordati in sede di contrattazione collettiva di categoria;

pone a base del trattamento previdenziale dell'INPDAI il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, disponendo tuttavia — in attuazione di un criterio prudenziale — l'accantonamento di una speciale riserva.

Tenuto conto altresì che l'articolo 21 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha attribuito al Governo una competenza in via permanente per la determinazione delle aliquote percentuali del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento pensioni e che l'applicazione di tale principio trova riscontro nelle normative di diversi fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, per il Fondo speciale di previdenza del personale dipendente dalle aziende private del gas; articolo 15 della legge 24 settembre 1966, n. 370, per il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; articolo 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583, per il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, eccetera) con il provvedimento in esame si propone che, anche per l'INPDAI, la competenza ad emettere gli strumenti giuridici in materia sia attribuita, in via permanente, al Governo.

È emersa, inoltre, l'esigenza di una più esatta individuazione dei soggetti assicurati.

Uno dei punti fondamentali della nuova disciplina è rappresentato dalle norme intese ad assicurare il coordinamento tra la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché le forme che ne comportino la sostituzione, l'esclusione o l'esonero, con il trattamento erogato dall'INPDAI. Ciò in relazione al fatto che la nomina a dirigente non deve rappresentare, tenuto conto delle innovazioni intervenute nell'assicurazione generale obbligatoria, una frustrazione di giustificate esigenze previdenziali, soprattutto ove si consideri che l'insorgenza del diritto alla pensione INPDAI preclude la possibilità di una ricostituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria.

La nomina a dirigente determina automaticamente l'arresto della contribuzione obbligatoria all'assicurazione generale, o a Fondi che ne comportino la sostituzione, l'esclusione o l'esonero e, conseguentemente, il blocco della prestazione conseguibile ad un livello che, a distanza di anni, può risultare enormemente inferiore a quello della prestazione erogabile ad un lavoratore rimasto fermo nella qualifica e che è venuto a maturare nel trattamento originario la stessa anzianità contributiva che il dirigente ha acquisito nell'INPDAI.

Pertanto, in conformità al principio di evitare il frazionamento delle posizioni previdenziali, è stata formulata una norma intesa a consentire il trasferimento all'INPDAI delle anzianità corrispondenti ai periodi coperti da contribuzione presso l'INPS, con esclusione dei già pensionati e facendo ricorso in alcuni casi, in via sussidiaria, al criterio del pro-rata.

La soluzione proposta comporta indubbiamente un alleggerimento di oneri per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'entità dei contributi via via trasferiti non coprono infatti che in parte le prestazioni che verranno erogate a suo tempo dall'INPDAI, per i periodi di anzianità maturati presso l'INPS, soprattutto ove si consideri che viene ad essere posto a carico dell'INPDAI stesso anche l'onere connesso al riconoscimento dei periodi di anzianità figurativa non coperti da specifica contribuzione.

È stato, infine, ritenuto opportuno estendere espressamente al trattamento previdenziale attuato dall'INPDAI l'applicazione di alcuni istituti in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contenuti principalmente nella legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sotto il profilo tecnico si rileva che la situazione finanziaria dell'Istituto dimostra la esistenza dei presupposti perchè il provvedimento possa essere approvato con assoluta tranquillità come risulta dalle seguenti considerazioni.

Nell'esercizio 1970, le uscite per prestazioni sono state pari a 27,2 miliardi; di tale cifra solo 4 miliardi circa si riferiscono a pensioni accese nell'ultimo biennio.

Da sondaggi effettuati per campione è risultato che il periodo trascorso nella qualifica di impiegato prima di diventare dirigente è di norma superiore a quello trascorso poi nella qualifica di dirigente e pertanto, tenendo conto della diversa scala di computo delle pensioni (trentesimi per il periodo INPDAI e quarantesimi per il periodo INPS) è ragionevole supporre che l'onere conseguente al riconoscimento della anzianità maturata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia all'incirca equivalente a quello attualmente sostenuto per il pagamento delle pensioni INPDAI ai pensionati dell'ultimo biennio e cioè 4 miliardi all'anno.

A tale maggior onere vanno aggiunti circa 6 miliardi all'anno per la concessione dei miglioramenti agli iscritti la cui pensione ha decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969 e di quelli derivanti dalla nuova disciplina introdotta dal provvedimento.

Nel complesso, quindi, si prevede un maggior onere di circa 10 miliardi all'anno largamente coperto dal gettito prodotto dall'incremento dell'aliquota contributiva che dal 15 per cento sale al 19 per cento con un maggior introito di 10,7 miliardi di lire all'anno.

Non si tien conto dei contributi che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, verranno trasferiti dall'INPS all'INPDAI in quanto essi, nella quasi totalità, si riferiscono a periodi remoti quando le aliquote contributive e gli stipendi erano molto bassi; pertanto si può ragionevolmente prevedere

che il relativo afflusso all'INPDAI sarà in cifra assoluta particolarmente modesto.

Da quanto fin qui esposto si desume che il maggior onere conseguente ai vari miglioramenti stabiliti dal disegno di legge sono interamente fronteggiati dall'aumento della aliquota contributiva senza intaccare minimamente le riserve.

Queste ultime, al 31 dicembre 1970, ammontano ad oltre 200 miliardi di lire, cifra, quest'ultima, pari a più di 5 volte l'onere annuo per prestazioni, ivi compresi tutti i miglioramenti proposti.

È per tale motivo che nell'articolo 3 si è previsto un accantonamento per speciali riserve di fine anno, corrispondenti a quattro volte l'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.

Tale accantonamento pone la gestione al riparo da ogni pessimistica previsione.

È da rilevare, al riguardo, che la riserva in atto supera notevolmente quella prescritta dall'articolo 3; pertanto, anche se si ammettesse in ipotesi che detta riserva venga di anno in anno erosa, occorrerebbe un certo numero di anni prima che essa raggiunga il livello delle quattro annualità stabilite con il disegno di legge.

* * *

Tutto ciò premesso in linea generale, si passa ad illustrare brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Fissa i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda soggetta a contributo. Estende, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei dirigenti di aziende industriali, i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, numero 153. Parifica l'aliquota contributiva dovuta all'INPDAI a quella in vigore nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Articolo 2. — Stabilisce la procedura e lo strumento formale per modificare i limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'INPDAI.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3. — Stabilisce il sistema tecnico-finanziario della ripartizione a base della gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali e la misura della riserva.

Articolo 4. — Determina l'ambito di applicazione della legge e definisce compiutamente i soggetti protetti.

Articolo 5. — Prevede il coordinamento delle posizioni contributive INPDAI con quelle esistenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme di previdenza che comportino la sostituzione, l'esclusione o l'esonero dell'assicurazione medesima.

Articolo 6. — Dispone i miglioramenti da apportare alle pensioni erogate dall'INPDAI in funzione della loro decorrenza.

Articolo 7. — Traspone nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali alcuni istituti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quali, ad esempio, il calcolo

della retribuzione pensionabile operato sul triennio più favorevole nei limiti dei massimali INPDAI, la perequazione automatica delle pensioni, la pensione di anzianità, il riconoscimento gratuito dei periodi di servizio militare ed equiparati, il riscatto del periodo del corso legale di laurea e dei periodi di lavoro prestati all'estero nella qualifica.

Articolo 8. — Attenua, mediante la sostituzione delle tabelle dei coefficienti in vigore, la riduzione connessa all'ingresso in pensione in età inferiori al 65° anno se uomo o al 60° se donna. Per i già pensionati, tale revisione è operata sulla stessa base di computo del miglioramento percentuale di cui al precedente articolo 6.

Articoli 9, 10 e 11. — Contengono le disposizioni finali e precisano la decorrenza del disegno di legge.

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della V Legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo (Atti Senato 2070).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva)*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1° luglio 1970.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.

Art. 2.

*(Modifiche dei limiti di retribuzione
e dell'aliquota contributiva)*

I limiti di retribuzione e la aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.

Il decreto di cui al comma precedente porterà la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale.

Art. 3.

(Sistema tecnico finanziario della gestione)

La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni, è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Nella gestione suddetta è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non può essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.

La percentuale di cui all'articolo 31, lettera *d*), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni, è calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.

Art. 4.

(Soggetti)

Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per i dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera *a*).

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.

Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo ».

Art. 5.

(Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi)

Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo della anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ai fini di tale riconoscimento, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al precedente comma ed ai

periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, valutabili ai sensi del presente articolo, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, determinati secondo le aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per ciascun periodo di paga.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri Enti, Fondi e Casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al terzo comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purchè non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.

I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il pe-

riodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

Art. 6.

(Miglioramenti delle pensioni)

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 20.000 ed un massimo di lire 50 mila mensili.

Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorchè, se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.

Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se più favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruiti da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Art. 7.

(Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa, relativamente ai punti sottoindicati, la disciplina della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva;

perequazione automatica delle pensioni;
pensione di anzianità;

individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di reversibilità;

obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalità stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in caso di disoccupazione tecnologica;

prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;

maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Sono, altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende in-

dustriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma, 51 secondo comma, 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, quella dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

Art. 8.

(Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni)

La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, numero 967, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

È abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

*Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente
in relazione all'età d'inizio del pensionamento*

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
55 ed età inferiori		0,900
56		0,920
57		0,940
58		0,960
59		0,980
60 ed età inferiori	0,900	1,000
61	0,920	1,037
62	0,940	1,078
63	0,960	1,122
64	0,980	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,303	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi.